

Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli

Linee guida in materia di trasparenza, pubblicazione e protezione dei dati
personali

Sommario

Linee guida in materia di trasparenza, pubblicazione e protezione dei dati personali	1
1. Contesto e scopo del documento	3
2. Riferimenti normativi.....	3
3. Quadro normativo	4
3.1 Trasparenza.....	4
3.2 Termini di conservazione	5
4 Linee guida del garante per la protezione dei dati personali	5
4.1 Pubblicità per finalità di trasparenza	5
4.2 Pubblicazione per finalità diverse dalla trasparenza	8
5. Istruzioni operative.....	8
5.1 Modalità operativa	8
Nota	9

1. Contesto e scopo del documento

L'Ente Parco Regionale di Migliarino - San Rossore – Massaciuccoli (di Seguito anche Ente Parco), in quanto ente di diritto pubblico istituito ai sensi dell'art. 23 della legge 6-12-1991 n.394, rientra nell'ambito soggettivo di applicazione del D.lgs. 33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, e della L. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*. Per tale motivo l'Ente Parco pubblica nel proprio sito istituzionale, nella sezione *"Amministrazione trasparente"*, tutti i documenti soggetti ad obblighi di pubblicazione stabiliti per legge.

Sulle pubbliche amministrazioni, inoltre, ricadono altri obblighi di pubblicità online di dati, informazioni e documenti; in particolare l'art. 32 della L. 69/2009 prevede che *"gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*.

Le esigenze di trasparenza e pubblicità di cui sopra devono essere tuttavia coniugate con i principi di tutela dei dati personali di cui alla normativa italiana ed europea.

Pertanto, le persone che nell'organizzazione hanno responsabilità in tali ambiti devono avere consapevolezza della necessità di contemperare gli interessi di trasparenza e pubblicità, da un lato, e di riservatezza delle informazioni personali, dall'altro.

Il presente documento mira a fornire dei principi cui attenersi per effettuare tali valutazioni e istruzioni operative relative alle attività connesse alla pubblicazione.

2. Riferimenti normativi

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.

All'interno di Parco San Rossore la pubblicazione di documenti sul sito internet istituzionale è disciplinata da:

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: nel Piano riferito al periodo 2022/2024 si individuano ulteriori obiettivi derivanti da indirizzi regionali, in particolare *"proseguire nell'impegno per un'ottimale gestione dei propri siti web istituzionali perfezionando e semplificando in particolar modo le modalità di ricerca degli atti da parte degli utenti ed assicurando l'aggiornamento costante della sezione "Amministrazione trasparente"*

- Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione dell'Albo Pretorio on line: disciplina le modalità di pubblicazione sul sito internet del Parco di atti e provvedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18-6-2009, n. 69. Il servizio sostituisce quello reso mediante pubblicazione negli appositi spazi di materiale cartaceo.

3. Quadro normativo

3.1 Trasparenza

La trasparenza consiste nella pubblicità di atti, documenti, informazioni e dati propri di ogni amministrazione, attraverso la loro pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni. Lo scopo è quello di favorire forme diffuse di controllo sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi.

La disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA. (D.lgs 33/2013) deve essere temperata con i principi di protezione delle persone fisiche in ordine al trattamento dei loro dati personali.

Il Regolamento europeo 679/2016 non distingue tra trattamenti effettuati da privati o da pubbliche amministrazioni ma pone l'attenzione sul tipo di trattamento posto in essere, sulla tipologia di dato trattato e sull'impatto che il trattamento può avere sull'interessato.

La "diffusione", una delle operazioni previste dal GDPR nella definizione di "trattamento", è definita dall'art. 2-ter del Codice Privacy come "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" e dovrebbe essere ammessa da parte delle P.A. unicamente quando è prevista da una specifica norma di legge o regolamento o atto amministrativo generale.

L'art. 2-sexies del Codice Privacy disciplina il trattamento di dati particolari necessari per motivi di interesse pubblico rilevante (ai sensi dell'art. 9 par. 2 lett. g) GDPR), al comma 3 è previsto che per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento debba avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-septies.

L'art. 2-septies comma 8 stabilisce che i **dati personali particolari** di cui all'art. 9 del GDPR **non possono essere diffusi**.

Le esigenze di trasparenza della pubblica amministrazione definite dal D. Lgs. 33/2013 devono essere temperate e bilanciate dalle norme in materia di protezione dei dati personali, così come precisato dall'art. 1 comma 2 (in termini generali) e dell'art. 8 (relativamente alla durata dell'obbligo di pubblicazione) dallo stesso D. Lgs. 33/2013.

Il D.lgs. 33/2013 stesso pone limiti alla pubblicazione nelle seguenti norme:

Art. 7 comma 1 *"Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali **diversi dai dati sensibili** e dai **dati giudiziari**, (di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)¹, comportano la possibilità di una **diffusione** dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la **indicizzazione** e la **rintracciabilità** tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali"*.

Art. 7 bis co. 4 *"Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non*

¹ Articolo abrogato dal D.lgs 101/2018

*pertinenti o, se **sensibili o giudiziari**, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.*

L' Art. 7 bis comma 6 del D.lgs. 33/2013 fa salvi i limiti relativi all'accesso e alla diffusione delle seguenti informazioni: informazioni di cui all'art. 24 comma 1 e 6 della l. 241/90 (in particolare co. 1 lettera d. *“nei **procedimenti selettivi**, documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi”*); quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Secondo una definizione fornita dal Garante per la protezione dei dati personali **per dati c.d. “giudiziari”**, ai sensi dell'art. 10 GDPR, si intendono quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitiva, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato. Il GDPR (articolo 10) ricomprende in tale nozione i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.

3.2 Pubblicità

La pubblicazione di atti e documenti da parte della Pubblica Amministrazione è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità, notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc.). A tal fine è istituito l'Albo Pretorio on-line che, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, sostituisce le pubblicazioni effettuate in forma cartacea. Sono soggetti alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line tutti gli atti per i quali la legge ne preveda l'adempimento.

3.2 Termini di conservazione

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 33/2013 il termine generale di conservazione è di 5 anni.

Le uniche eccezioni riguardano:

- gli atti che producono ancora i loro effetti alla scadenza dei cinque anni, che devono rimanere pubblicati fino a che non cessa la produzione degli effetti (es. le informazioni riferite ai vertici e ai dirigenti della P.A., che vengono aggiornati e possono restare online oltre i cinque anni, fino alla scadenza del loro mandato);
- i dati riguardanti i titolari di incarichi politici, i dirigenti, i consulenti e i collaboratori (che devono rimanere pubblicati per i 3 anni successivi alla cessazione dell'incarico);
- i dati per i quali è previsto un termine diverso dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

In ogni caso, una volta raggiunti gli scopi per i quali i dati personali sono stati resi pubblici, gli stessi devono essere oscurati anche prima del termine dei 5 anni. Decorsi detti termini i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi della normativa sull'accesso civico. (Art. 8 comma 3 ultimo periodo D.Lgs. 33/2013)

4 Linee guida del garante per la protezione dei dati personali

Nel 2014 il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato le **“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”**.

Le Linee guida fanno riferimento sia alla pubblicità per finalità di trasparenza che alla pubblicità per altre finalità della P.A.

4.1 Pubblicità per finalità di trasparenza

Le linee guida del Garante sono precedenti alla riforma, avvenuta nel 2016, del D.lgs. 33/2013 (e del GDPR), pertanto i riferimenti agli articoli del testo normativo potrebbero risultare non aggiornati; tuttavia, i principi in esse richiamati sono tuttora validi e costituiscono un punto di riferimento per coloro che devono effettuare

le valutazioni in merito alla pubblicazione di atti e documenti amministrativi sul sito web, sezione “amministrazione trasparente”, della propria organizzazione.

I passaggi necessari indicati alle p.a. da parte delle linee guida del 2014 sono i seguenti:

- 1) **Presenza di una fonte normativa** - Prima della pubblicazione on-line di atti contenenti dati personali le pubbliche amministrazioni devono accertarsi dell'esistenza di una norma di legge o di regolamento che preveda questa pubblicazione.
- 2) **Valutazione sulle tipologie di dati** - Se tale norma esiste i soggetti pubblici devono distinguere in base al tipo di dati oggetto di pubblicazione:
 - In generale per i dati personali vale un principio di **pertinenza e non eccedenza** (nel GDPR principio di minimizzazione ai sensi dell'art. 5 par. 1 lett. c), non devono essere pubblicati dati personali eccedenti e/o non pertinenti rispetto alle finalità perseguite.
 - In presenza di dati particolari riguardanti la salute c'è un divieto assoluto di pubblicazione (art. 2-septies Codice Privacy). In particolare, è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.
 - I dati particolari (origine razziale, etnica, opinioni politiche, religiose ecc.) e i **dati giudiziari** possono essere diffusi solo se indispensabili per raggiungere le finalità della pubblicazione (finalità di rilevante interesse pubblico) (art. 7 bis comma 4 D. lgs. 33/2013).
 - I dati “sensibili” e **giudiziari** devono essere **sottratti all'indicizzazione** sui motori di ricerca (art. 7 bis co. 1 D.lgs. 33/2013).
 - Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti su cui **non vige un obbligo di pubblicazione** ai sensi del D.Lgs. 33/2013, o di altre specifiche previsioni di legge o di regolamento, solo previa **anonimizzazione** dei dati personali eventualmente presenti. (Art. 7-bis comma 3 D.lgs. 33/2013)
- 3) **Qualità delle informazioni** - Le pubbliche amministrazioni devono garantire la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale *“assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7”*. Il Garante sottolinea che tale previsione deve essere interpretata anche alla luce dei principi in materia di dati personali (ai sensi dell'art. 5 par. 1 lett. d) GDPR i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati); pertanto le P.A. devono controllare l'attualità e delle informazioni pubblicate e modificarle o aggiornarle, quando necessario o quando l'interessato eserciti i suoi diritti in merito.
- 4) **Riutilizzo** – Il Garante sottolinea che la disciplina sul riutilizzo dei dati incontra i limiti derivante dalla normativa sulla protezione dei dati personali, ed in particolare dal “principio di finalità”, in base al quale il riutilizzo dei dati non può avere uno scopo incompatibile con quello per cui i dati originariamente sono stati resi pubblici (principio attualmente espresso all'art. 6 par. 4 GDPR); pertanto il soggetto chiamato a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione sul proprio sito web dovrebbe prevedere un alert generale con cui informa in pubblico che il riutilizzo può avvenire solo alle condizioni previste dalla normativa sul riutilizzo dei dati pubblici e in termini compatibili con quello per cui sono stati originariamente raccolti e registrati, nel rispetto della normativa in materia di

protezione dei dati personali. L'attuale normativa in materia di dati aperti è rappresentata dal Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 e ss.mm.ii in Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE. Qualora il soggetto obbligato alla pubblicazione intenda rendere i dati riutilizzabili o accogliere eventuali richieste di riutilizzo, deve procedere preventivamente ad una DPIA volta ad accertare se il riutilizzo da parte di terzi possa essere valutato come lecito e, in caso affermativo, quali siano le ulteriori garanzie a tutela dei diritti degli interessati.

- 5) **Indicizzazione sui motori di ricerca** - E' richiamato l'art. 9 del D.Lgs. 33/2013 secondo cui *“Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente»”* Sono espressamente sottratti all'indicizzazione i dati particolari e i dati giudiziari, ai sensi dell'art. 7 co. 1 D.lgs. 33/2013.
- 6) **Indicazioni per specifici obblighi – Curricula professionali:** qualora sia previsto l'obbligo normativo di pubblicazione di curricula non dovranno essere oggetto di diffusione di tutti i contenuti previsti dal modello europeo, ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Prima della pubblicazione sul sito internet, pertanto, il titolare del trattamento dovrà effettuare una selezione dei dati in essi contenuti. Se del caso il Titolare dovrà predisporre modelli di curricula da utilizzare o impartire opportune istruzioni di compilazione agli interessati. Il Garante evidenzia che sono da ritenere pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), ulteriori informazioni di carattere professionale (ad es. conoscenze linguistiche oppure competenze relative all'uso delle tecnologie, partecipazione a convegni e seminari oppure redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato). Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità. *Dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari:* anche in questo caso l'obbligo di pubblicazione deve essere temperato con i principi di pertinenza e non eccedenza; pertanto dovrà essere pubblicata la copia della dichiarazione dei redditi previo oscuramento delle informazioni la cui pubblicazione non risponda alla finalità della pubblicazione stessa, quali, ad esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione etc., nonché quelle dalle quali si possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile come, a titolo di esempio, le informazioni relative a la destinazione dell'8 per mille, erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, spese mediche per portatori di handicap ecc. Infine, le Linee guida ricordano che non possono essere pubblicati i dati personali del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che non abbiano prestato il consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), del d. lgs. n. 33/2013.

Corrispettivi e compensi – In merito alla pubblicazione di corrispettivi e compensi il Garante ritiene “proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli soggetti interessati, determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione”. Non viene, invece, ritenuto proporzionato la pubblicazione della versione integrale di documenti contabili, i dati risultanti dalle dichiarazioni fiscali o dai cedolini dello stipendio di ciascun lavoratore come pure l'indicazione di altri dati eccedenti riferiti a percettori (ad esempio, i recapiti individuali e le coordinate bancarie utilizzate per effettuare i pagamenti).

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei soggetti beneficiari – in caso di pubblicazione di atti di concessione di contributi, sussidi o altri vantaggi economici dovrà essere valutato, caso per caso, se le informazioni contenute nei